Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

primo levi vignola
Istituto di Istruzione Superiore

Via Resistenza, 800
41058 Vignola (Modena)
tel. 059 771195
e-mail: mois00200c@istruzione.it
pec: mois00200c@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutolevi.edu.it
C.F. 94058180368

FUTURA
LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Aggiornato al 16/11/2026
in seguito a delibera del CI n. 116 del 12/11/2026

INDICE

Pag. n°

PREMESSA GENERALE 6

CAPITOLO 1 – ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Art. 1 – Accesso ai locali scolastici 6

Art. 2 – Orario delle lezioni 6

Art. 3 – Interruzione delle lezioni 6

Art. 4 – Spostamenti delle classi 6

Art. 5 – Orario di apertura degli edifici 6

Art. 6 – Accesso alla segreteria 6

CAPITOLO 2 – BIBLIOTECA SCOLASTICA

Art. 7 – Orari di apertura 7

Art. 8 – Prelievo volumi 7

Art. 9 – Modalità di utilizzo dei volumi 7

Art. 10 – Conservazione e restituzione dei volumi 7

CAPITOLO 3 – USO DEI LABORATORI, DELLA PALESTRA, DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE

Art. 11 – Uso dei laboratori e della palestra 7

Art. 12 – Obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) 8

Art. 13 – Compiti del coordinatore di laboratorio 8

Art. 14 – Uso dei computer della scuola 8

Art. 15 – Regole relative ai collegamenti ad Internet 9

Art. 16 – Uso delle fotocopiatrici 9

Art. 17 – Uso dei locali scolastici 10

CAPITOLO 4 –SEZIONE STUDENTI

Art. 18 – Diritti degli studenti 10

Art. 19 – Diritti di associazione 11

Art. 20 – Assemblee degli studenti 11

Art. 21 – Assemblee di classe 11

Art. 22 – Assemblee di Istituto 11

Art. 23 – Comitato studentesco 12

Art. 24 – Norme di rispetto generale 12

Art. 25 – Regolarità della frequenza 13
Art. 26 – Ingresso 13
Art. 27 – Ingressi in ritardo 13
Art. 28 – Intervallo 14
Art. 29 – Uscite dalla classe durante le ore di lezione 14
Art. 30 – Uscite ordinarie 14
Art. 31 –Uscite anticipate 14
Art. 32 – Uscite anticipate per assemblee sindacali dei docenti e per assenze dei docenti 15
Art. 33– Autorizzazioni permanenti di ingressi in ritardo/uscite anticipate 15
Art. 34 – Assenze 15
Art. 35 – Rispetto delle norme di Sicurezza (D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) 15
Art. 36 – Studenti non avvalentisi dell'insegnamento della Religione Cattolica 16
Art. 37 – Regole per l'uso di smartphone e altri dispositivi elettronici 16
Art. 38 – Regolamento e procedure sul divieto di fumo (riferimenti normativi e finalità operative) 16

CAPITOLO 5 –REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Art. 39 – Principi fondanti la comunità scolastica 17
Art. 40 – Caratteri e finalità delle sanzioni disciplinari 17
Art. 41 – Doveri degli studenti 17
Art. 42 – Tipologia delle trasgressioni disciplinari (C) 18
Art. 43 – Tipologia delle sanzioni (S) e autorità competenti ad irrogarle 19
Art. 44 – Norme procedurali 22
Art. 45 – Impugnazioni 22
Art. 46 – Funzionamento dell'organo di garanzia 22
Art. 47 – Sanzione accessoria per danneggiamenti 22
Art. 48 – Patto educativo di corresponsabilità 23

CAPITOLO 6 – SEZIONE GENITORI
Art. 49 – Rapporti scuola-famiglia 23
Art. 50 – Assemblee dei genitori 23

CAPITOLO 7 – SEZIONE DOCENTI E PERSONALE A.T.A.

Art. 51 – Vigilanza sugli studenti 23

Art. 52 – Vigilanza durante intervallo 23

Art. 53 – Assenze dei docenti e del Personale ATA 23

Art. 54 – Indicazioni varie 23

CAPITOLO 8 – ATTIVITA' INTEGRATIVE

Art. 55 – Finalità 24

Art. 56 – Tipologie di viaggi 24

Art. 57 – Programmazione didattica e organizzativa 25

Art. 58 – Partecipazione degli studenti 25

Art. 59 – Norme di comportamento 26

Art. 60 – Accompagnatori 26

Art. 61 – Durata dei viaggi, destinazioni e date 27

Art. 62 – Versamento quote di partecipazione 27

Art. 63 – Assicurazione 27

Art. 64 – Responsabilità della famiglia 28

CAPITOLO 9 - ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA

Art. 65 - Svolgimento a distanza delle sedute deliberative degli organi collegiali 28

Art. 66 - Entrata in vigore 29

PREMESSA GENERALE

Il presente Regolamento è emanato sulla base della legislazione scolastica vigente. Esso costituisce la traduzione nel nostro comportamento di Istituto delle norme generali di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994 n.297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, oltre che delle norme che questo Decreto richiama ed infine dei principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (ex DPR n.249/98 e successive modifiche e integrazioni), così come integrato dal Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con il DPR n.275/99. Esso è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
Il presente Regolamento è stato adottato dal consiglio d'istituto ai sensi dell'art.10.3, comma a) del D.Lgs. n.297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante; ogni componente scolastica si impegna ad osservarlo e a farlo osservare.
Il presente Regolamento può essere modificato dal consiglio d'istituto, secondo le modalità previste dallo statuto delle studentesse e degli studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli organi collegiali.

CAPITOLO 1 – ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Art. 1 - Accesso ai locali scolastici
Durante l'orario delle attività scolastiche non è ammesso l'ingresso a scuola di persone non autorizzate. Gli estranei riconosciuti come tali all'interno dell'istituto sono invitati a presentare le proprie generalità ed avvertiti che un nuovo ingresso non autorizzato potrà comportare la denuncia all'autorità di P.S.
I genitori degli studenti possono accompagnare i figli fino all'ingresso della scuola e non possono accedere alle aule scolastiche durante le ore di lezione al fine di non turbare il normale svolgimento dell'attività didattica.

Art.2 – Orario delle lezioni
L'orario delle lezioni è formulato, tenendo conto dei criteri che il consiglio di istituto delibera, avendo come obiettivo primario quello della massima efficienza didattica.
Eventuali richieste dei docenti in merito all'orario sono presentate in forma scritta, e sono eventualmente accolte solo se non contrastano con i criteri approvati.

Art. 3 – Interruzione delle lezioni
Le lezioni possono essere interrotte solo dal personale della scuola e solo per motivi di servizio.

Art. 4 – Spostamenti delle classi
Il personale addetto provvederà a tenere chiusi a chiave i laboratori, la palestra e le aule quando non vengono utilizzati. Durante gli spostamenti delle classi gli studenti non sono autorizzati ad accedere ai distributori automatici né ad utilizzare i bagni, salvo eccezioni autorizzate dai docenti.
Per le lezioni di Scienze motorie, che possono svolgersi in palestra, in piscina o presso strutture sportive esterne alla scuola, lo spostamento degli studenti è autorizzato dalle famiglie all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 5 – Orario di apertura degli edifici
Il consiglio di istituto delibera i criteri sull'orario di apertura e chiusura degli edifici scolastici e sulle modalità di utilizzazione dei locali e delle attrezzature della scuola da parte di soggetti esterni.

Art. 6 – Accesso alla segreteria
L'orario di apertura al pubblico della segreteria viene fissato all'inizio dell'anno scolastico da apposita circolare e deve essere rigorosamente rispettato, per consentire agli uffici il regolare svolgimento dell'attività amministrativa.

CAPITOLO 2 – BIBLIOTECA SCOLASTICA

Art. 7 – Orari di apertura
La biblioteca è aperta tutti i giorni dalle 8.00 alle 13.00. Ogni anno scolastico verrà stabilito un orario con la presenza di docenti referenti o di collaboratori.

Art. 8 – Prelievo volumi
Il prestito agli studenti, ai professori e al personale A.T.A. è gestito dagli insegnanti referenti, attraverso due modalità: sarà possibile per gli utenti prendere e restituire i libri durante l'orario di presenza degli insegnanti, oppure farlo autonomamente, nelle ore in cui gli insegnanti non sono presenti, utilizzando un registro e uno spazio appositamente predisposti.
Gli studenti, frequentanti la sede centrale dell'Istituto, potranno recarsi in biblioteca negli orari di apertura; gli studenti, frequentanti le sedi distaccate, potranno richiedere il prestito, mandando un'email all'indirizzo biblioteca@istitutolevi.edu.it; i volumi verranno poi consegnati direttamente a loro.
Per i volumi di narrativa, poesia e teatro è a disposizione un catalogo per autori, consultabile al seguente link: http://www.leviws.it/Biblioteca/

Art. 9 – Modalità di utilizzo dei volumi
Vocabolari, dizionari, atlanti ed altri sussidi devono essere utilizzati solo all'interno dell'Istituto.
I libri possono essere utilizzati fuori dall'istituto e vengono annotati sul registro dei prestiti.

Art. 10 – Conservazione e restituzione dei volumi
I volumi presi in prestito vanno conservati integri e nello stato in cui sono stati ricevuti; sono pertanto vietate annotazioni e sottolineature.
In caso di ingenti danni al volume attribuibili al lettore, ne verrà richiesto il rimborso.
Al momento della consegna l'insegnante incaricato provvederà ad annullare il prestito sul registro.
La durata del prestito è al massimo di 30 giorni, eventualmente rinnovabile di ulteriori 15 giorni.
Se un libro non viene riconsegnato nei limiti prestabiliti, gli incaricati provvederanno a richiederlo all'interessato o alla famiglia.
Se, nonostante il richiamo, la restituzione (o il rinnovo del prestito) non verrà effettuata entro 10 giorni, sarà richiesto il rimborso del volume.
Tutti i libri dovranno in ogni caso essere riconsegnati entro e non oltre il termine del 31 maggio di ogni anno scolastico.

CAPITOLO 3 – USO DEI LABORATORI, DELLA PALESTRA, DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE

Art.11 – Uso dei laboratori e della palestra
Il laboratorio è un ambiente pubblico, creato per finalità didattiche. È un luogo di studio e di lavoro dove è assolutamente vietato porre in atto comportamenti che possano arrecare danno, sia direttamente che indirettamente, alle persone o alle cose.
Il laboratorio, in quanto luogo di lavoro, è soggetto al D. Lgs. 81/2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli studenti sono assimilati ai lavoratori e il personale ai preposti o ai lavoratori in relazione alle funzioni al momento svolte.
L'accesso ai laboratori e alla palestra è ammesso per gli studenti solo in presenza del personale docente o tecnico, che si assume la responsabilità di un adeguato uso didattico e di un corretto utilizzo delle attrezzature.
Alla porta di ogni laboratorio è affisso il regolamento da osservare in quel luogo.
I docenti devono illustrare la prima volta che una classe entra nel laboratorio il regolamento del laboratorio utilizzato e le norme previste per la salute e la sicurezza.
Le chiavi dei laboratori sono in possesso degli assistenti tecnici e dei collaboratori scolastici. In caso di assenza degli A.T. l'insegnante richiede le chiavi ai collaboratori scolastici del centralino, firmando su apposito registro. Su richiesta del docente coordinatore del laboratorio, e sotto la sua responsabilità, è possibile concedergli la chiave di accesso del solo laboratorio di riferimento.
Nei laboratori e nella palestra è vietato introdurre cibi o bevande.

Se si trova materiale dimenticato da altri, dovrà essere consegnato al collaboratore scolastico in servizio al piano o ad un assistente tecnico.
Tutti i danni o i malfunzionamenti imputabili ad inosservanza delle norme o a incuria comporteranno, ove sia possibile l'individuazione del responsabile, il pagamento delle spese di riparazione e provvedimenti disciplinari a carico di questi. Qualora non sia possibile tale individuazione, le spese di riparazione saranno riferite all'intera classe.
L'uso del laboratorio potrà essere sospeso per ragioni disciplinari.
I docenti che rilevano guasti o malfunzionamenti delle attrezzature sono tenuti a comunicarli al docente coordinatore del laboratorio.
Eventuali utilizzi del laboratorio per corsi o lezioni non curriculari devono essere comunicati al coordinatore di laboratorio.

Art. 12 – Obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) Tutti gli studenti degli indirizzi IPIA e ITT del corso di "meccanica, meccatronica ed energia" sono obbligati ad indossare, durante le esercitazioni di officina, tutti i dispositivi di protezione individuali previsti dal presente articolo.

Per l'utilizzo delle macchine operatrici fresa e tornio, saranno obbligati ad indossare:
- tuta da lavoro (**sempre necessaria**);
- occhiali antinfortunistici (**sempre necessari**);
- guanti per lavorazioni meccaniche (EN 388:2003 – 4221, **necessari solo a macchina utensile ferma, per le operazioni di manipolazione pezzi**);
- scarpe antinfortunistiche o copriscarpa antinfortunistico fornito dalla struttura scolastica (**sempre necessarie**);
- tappi auricolari a protezione dell'udito (**necessari secondo valutazione triennale del rumore**).

Gli studenti delle classi 1^ e 2^ ITT e del Liceo sono obbligati ad indossare, durante le esercitazioni di chimica e fisica, i seguenti dispositivi di protezione individuali (D.P.I.):
- camice da laboratorio chimico/fisico (EN340, **sempre necessario**);
- guanti da laboratorio chimico/fisico (EN 374 1-2-3, **sempre necessari**);
- maschera/occhiali da laboratorio chimico/fisico (EN 165 -166, **sempre necessaria**);
- visiera monouso a schermo facciale (CE 93/42 – solo laboratorio di chimica, **necessaria in base alla tipologia di esperienza svolta**).

Il mancato utilizzo dei suddetti dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) da parte degli studenti, sarà sanzionato mediante richiamo scritto sul registro di classe.
Al reiterarsi del precedente evento, lo studente sarà allontanato dal laboratorio per motivi di sicurezza e potrà essere sospeso dalle lezioni secondo quanto disposto dall'art. 43, su delibera del consiglio di classe.

Art. 13 – Compiti del coordinatore di laboratorio
Il coordinatore di laboratorio viene delegato dal dirigente scolastico, con apposita nomina, all'inizio dell'anno scolastico.
All'inizio dell'anno scolastico, in collaborazione con l'assistente tecnico e l'addetto all'Ufficio Tecnico, il coordinatore verifica lo stato del laboratorio e delle attrezzature esistenti; segnala all'Ufficio Tecnico le necessità di intervento e di manutenzione, anche sulla base delle richieste dei colleghi; collabora con l'Ufficio Tecnico e il D.S.G.A. per la valutazione delle richieste di acquisto di attrezzature; riceve dal D.S.G.A., in qualità di sub consegnatario, beni e attrezzature presenti nel laboratorio.
Verificata, direttamente o indirettamente, la carenza di dotazioni antinfortunistiche del laboratorio, il coordinatore richiede all'U.T. il necessario intervento, concordato con il RSPP; predispone, in accordo con i colleghi, la richiesta di acquisto per il materiale di facile consumo necessario per le esercitazioni; segnala in forma scritta al dirigente scolastico le trasgressioni alle norme di accesso ai laboratori e di utilizzo delle attrezzature.

Art. 14 – Uso dei computer della scuola
Le attrezzature informatiche presenti a scuola debbono essere utilizzate nel pieno rispetto della normativa vigente in ordine al *copyright*. È quindi assolutamente vietato installare su qualsiasi computer della scuola programmi peer to peer per l'acquisizione di materiale soggetto ai diritti d'autore e soprattutto utilizzare a scuola questi programmi.
È altresì vietato collegare alla rete scolastica dispositivi personali per scaricare materiali vietati o soggetti a

diritto d'autore.
I computer delle aule sono riservati ai docenti, mentre gli studenti li possono utilizzare solo su autorizzazione dei docenti per scopi didattici.
Nessuna attrezzatura informatica della scuola può essere modificata nella sua disposizione iniziale, sia per quanto riguarda la dislocazione fisica di computer, stampanti, etc. sia per quanto riguarda il *software* installato e la sua configurazione. Quando, per motivi didattici, questo fosse necessario, occorre comunicare preventivamente l'attività da svolgere all'assistente tecnico responsabile del laboratorio/aula.
I computer situati in biblioteca e nella saletta al primo piano sono ad uso esclusivo dei docenti, in qualsiasi orario di apertura dell'istituto.
L'utilizzo delle stampanti deve essere oculato, tenendo conto degli alti costi delle cartucce:
pertanto si deve:

- stampare solo materiale di effettivo uso didattico;
- selezionare accuratamente il materiale da stampare e limitarlo a quello necessario;
- se non è assolutamente necessario avere l'immagine a colori e con qualità superiore, stampare in bianco e nero e in qualità bozza;
- stampare solo la versione definitiva.

Art. 15 – Regole relative ai collegamenti ad internet
L'insegnante che ha attivato nei laboratori la connessione ad internet (azionando il proxy server) è tenuto a chiudere la connessione alla fine della sessione di lavoro.
L'accesso ad internet è consentito esclusivamente per motivi didattici, di documentazione e di ricerca con la sola presenza del docente (o di un assistente tecnico). Per scaricare documenti da internet occorre sempre il permesso dell'insegnante.
L'uso della posta elettronica e l'invio e la ricezione degli allegati sono soggetti all'autorizzazione e al controllo dell'insegnante.
Chi si collega garantisce comunque di:

- essere autonomo nell'utilizzo delle risorse della rete;
- essere a conoscenza del presente regolamento;
- essere a conoscenza delle leggi in materia di accesso a sistemi informatici;
- essere a conoscenza delle regole di buona condotta nell'uso di Internet.

Art. 16 - Uso delle fotocopiatrici
Nella sede centrale dell'istituto sono collocate varie macchine fotocopiatrici.
Ogni classe avrà a disposizione un numero gratuito di fotocopie e stampe.
All'inizio dell'anno ogni consiglio di classe (secondo criteri individuati dal C.d.C. stesso, in modo autonomo, in fase di programmazione), tenuto conto del budget assegnato, stabilirà il numero di fotocopie/stampe da attribuire ad ogni singolo docente.
Le fotocopie e le stampe assegnate verranno utilizzate per la produzione di materiale didattico.
Presso gli uffici della segreteria è collocata una fotocopiatrice il cui accesso è consentito esclusivamente al personale di segreteria, ai collaboratori scolastici addetti e ai collaboratori del Dirigente Scolastico.
Le fotocopie ad uso didattico relative al PCTO, all'Area di Progetto, alle attività di recupero, al materiale didattico relativo alle simulazioni delle prove d'esame e alle simulazioni delle prove Invalsi etc, saranno a carico dell'Istituto e saranno preparate dai collaboratori scolastici addetti, che segneranno sull'apposito quaderno, il numero delle copie, il nome dell'insegnante, la classe e allegheranno una copia del materiale prodotto. È assolutamente indispensabile consegnare al personale addetto il materiale da fotocopiare con congruo anticipo (3 gg. prima).
Per le fotocopie necessarie alle attività degli studenti con disabilità la presidenza stabilirà con il docente coordinatore quante fotocopie assegnare ad ogni docente di sostegno.
Per le attività previste per gli studenti con svantaggio linguistico sarà assegnato gratuitamente un congruo numero di fotocopie.
In attesa dell'assegnazione del codice personale d'accesso e del *budget* che verrà stabilito nel primo consiglio di classe, ogni docente potrà fruire delle fotocopie/stampe necessarie rivolgendosi ai collaboratori scolastici, previa autorizzazione da parte della Presidenza.

Art. 17 – Uso dei locali scolastici

L'uso dei locali scolastici da parte degli studenti per attività di studio, ricerca e preparazione scolastica sarà possibile, previa autorizzazione della Presidenza, nel rispetto delle esigenze organizzative della scuola.

Il consiglio di istituto può consentire l'uso dei locali e/o delle attrezzature scolastiche:

- ad altre scuole per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, purché non pregiudichino le normali attività della scuola;
- agli Enti locali per le attività che rientrino nelle loro attribuzioni;
- ad associazioni e ad enti privi di lucro che ne facciano specifica richiesta motivata e che non siano in contrasto con le finalità educative della scuola;
- ai genitori per lo svolgimento di iniziative di comune interesse su tematiche inerenti alla scuola.

CAPITOLO 4 –SEZIONE STUDENTI

Art.18 – Diritti degli studenti

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata e pluralista che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e favorisca uno sviluppo libero ed armonioso della personalità, una serena consapevolezza del proprio corpo, un equilibrato rapporto con la materia e l'ambiente.

Lo studente ha diritto a vedere rispettata la propria dignità personale da parte di chiunque operi a qualsiasi titolo nella scuola.

Lo studente ha diritto ad un'offerta formativa in linea con l'evoluzione delle conoscenze.

Lo studente ha diritto ad un'adeguata educazione etica, che comprenda la conoscenza delle regole fondamentali della convivenza civile, dell'organizzazione dello Stato, dei diritti e dei doveri dei cittadini.

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

L'Istituto promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, promuove altresì attività di accoglienza e iniziative finalizzate allo scambio tra le diverse culture.

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti (art.2, punto 6, Statuto delle Studentesse e degli Studenti).

Il diritto degli studenti all'apprendimento è garantito dalla scuola con un corretto orientamento, con un insegnamento finalizzato alla trasmissione e all'elaborazione di conoscenze, abilità e competenze, all'acquisizione di capacità critica e di un metodo di studio e di ricerca.

Il diritto all'apprendimento è pure garantito, in linea con la normativa vigente, da una adeguata continuità didattica e dall'aiuto fornito con un insegnamento personalizzato nei casi di difficoltà.

È altresì garantito da un recupero costante delle conoscenze e dal rinforzo delle competenze e abilità acquisite.

Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, che gli consenta di mettere in atto un processo di autovalutazione, tale da permettergli di individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento. (art. 2, punto 4 - statuto delle studentesse e degli studenti). A tale scopo i singoli docenti si impegnano a comunicare entro la lezione successiva i voti delle interrogazioni, mentre gli esiti delle prove scritte e i livelli delle competenze dovranno essere comunicati di norma entro 15 giorni dallo svolgimento, contestualmente alla riconsegna degli elaborati scritti e ai compiti autentici e di realtà.

Gli studenti hanno diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante il rapporto con la famiglia.

I genitori hanno diritto-dovere di avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dai docenti o per il tramite del registro elettronico. I dati personali dello studente e le valutazioni del profitto devono essere utilizzati nell'ambito della comunità scolastica nel rispetto del Regolamento comunitario sulla Privacy n. 2016/679.

Gli studenti hanno diritto ad un ambiente che favorisca la crescita integrale della persona e ad un servizio educativo-didattico di qualità (art.2, punto 8, statuto delle studentesse e degli studenti).

Tutti gli studenti hanno diritto alla salubrità e sicurezza degli ambienti dell'istituto, che per gli studenti con disabilità devono essere adeguati, secondo il principio dell'accomodamento ragionevole, alle loro specifiche esigenze (art. 2, punto 8, statuto delle studentesse e degli studenti).

La scuola garantisce iniziative finalizzate al recupero di situazioni di ritardo o di svantaggio.
Gli studenti hanno diritto di frequentare lo sportello psicologico di ascolto con la garanzia di massima riservatezza e professionalità.

Art. 19 – Diritti di associazione
La Scuola garantisce il diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe e di istituto.
La Scuola garantisce il diritto di associazione e mette a disposizione locali idonei per l'esercizio di tale diritto.
I rappresentanti di classe hanno il diritto di costituirsi in comitato studentesco che si riunisce in orario non di lezione, oppure utilizzando il monte ore dell'assemblea mensile di istituto.
In caso di convocazione del comitato, in caso di assenza di entrambi i rappresentanti degli studenti di una classe, può subentrare un altro studente della stessa classe.
È consentita, previa autorizzazione della Presidenza, l'affissione o la distribuzione all'interno dell'edificio scolastico di manifesti o avvisi che, comunque, devono essere firmati dalle persone od organizzazioni proponenti. Non è consentita, invece, la distribuzione in classe di avvisi di qualsiasi tipo e la distribuzione di materiale a scopi commerciali.
I rappresentanti di classe possono chiedere che siano organizzati interventi didattici ed educativi integrativi.

Art. 20 – Assemblee degli studenti
Le assemblee studentesche possono essere d'istituto e di classe. Esse costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della crescita e della formazione culturale e civile degli studenti.
Le assemblee, pertanto, debbono svolgersi con un ordine del giorno riguardante i problemi della scuola o della società.

Art. 21 – Assemblee di classe
L'assemblea di classe può aver luogo una volta al mese, nel limite di due ore di lezione in una giornata.
L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana né può aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni, individuato da annuale circolare sul calendario scolastico.
Gli insegnanti sono tenuti a turno a concedere le ore.
La richiesta, completa dell'ordine del giorno, sottoscritta dai due rappresentanti degli studenti, con il visto degli insegnanti interessati, deve essere consegnata al responsabile di sede almeno cinque giorni prima. Il coordinatore della classe provvederà ad annotare la data e l'ora dell'assemblea sul registro elettronico.
Durante l'assemblea di classe la vigilanza verrà svolta dai docenti delle ore in cui questa si svolge, con modalità valutate discrezionalmente dagli stessi, eventualmente previa consultazione col DS o suo delegato, con particolare riguardo a:
- età degli studenti coinvolti;
- situazione disciplinare della classe;
- opportunità di garantire un più libero confronto tra gli studenti.

Il docente tenuto alla vigilanza deve comunque poter garantire un tempestivo intervento in caso di necessità, evitando di allontanarsi dai pressi dell'aula, in cui l'assemblea si svolge. Nel caso di svolgimento disordinato, l'assemblea di classe viene interrotta e si riprende lo svolgimento regolare delle lezioni.
Durante l'assemblea di classe agli studenti non è consentito allontanarsi dall'aula, se non per il tempo strettamente necessario per recarsi in bagno, dietro autorizzazione del docente tenuto alla vigilanza.
Al termine dell'assemblea gli studenti sono tenuti a redigere regolare verbale della riunione e a consegnarlo al Responsabile di sede.
I rappresentanti degli studenti, eletti nei consigli di classe, presiedono le assemblee e nominano il segretario; essi possono comunicare le eventuali richieste emerse dall'assemblea ai singoli insegnanti o al coordinatore del consiglio di classe o al responsabile di sede, i quali si esprimeranno su di esse, motivando le proprie decisioni.

Art. 22 – Assemblee di istituto
Per l'assemblea di istituto spettano una volta al mese, in giorni diversi, le ore di lezione di una mattinata.
L'assemblea è convocata su richiesta scritta dei rappresentanti degli studenti in consiglio di istituto o su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o del 10% degli studenti. La richiesta deve essere

presentata alla Presidenza almeno 15 giorni prima, per verificarne le motivazioni e le condizioni di fattibilità e per provvedere all'informazione alle famiglie; qualora sia richiesta la partecipazione di esperti detta richiesta deve pervenire con almeno 25 giorni di anticipo.
L'assemblea può durare un'intera mattinata oppure parte della mattinata stessa, si può articolare in assemblea generale, per indirizzo, per classi del biennio o del triennio o per classi parallele, a seconda delle modalità operative ritenute più opportune.
L'assemblea deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene elaborato dal comitato studentesco e deve essere inviato in visione al consiglio di istituto.
Nell'aula magna e in tutti i locali in cui si potranno svolgere le assemblee è rigorosamente vietato fumare e consumare bevande e alimenti.
Alle assemblee d'istituto svolte durante l'orario delle lezioni ed in numero non superiore a quattro può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici.
Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
Non possono avere luogo assemblee di istituto nell'ultimo mese di scuola, cioè nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato da annuale circolare sul calendario scolastico.
Quando l'assemblea d'istituto ha luogo nella prima ora di lezione, gli studenti, prima di recarsi nel luogo della riunione, sono tenuti ad entrare in classe, in modo che gli insegnanti ne possano registrare la presenza.
Gli studenti saranno accompagnati dai docenti nella sede dell'assemblea, interna od esterna alla scuola, dove il gruppo classe si disporrà possibilmente unito.
Durante l'assemblea di istituto, che potrà essere svolta all'interno o in altri locali di capienza adeguata all'esterno della scuola, gli insegnanti sono tenuti ad osservare l'orario di servizio e i compiti di vigilanza, per consentire l'individuazione degli studenti che creano disturbo. Tali studenti saranno allontanati dall'assemblea e accompagnati in un luogo ove sia possibile la vigilanza (se minorenni).
La scuola potrà organizzare turni di vigilanza, liberando i docenti non coinvolti nei turni per attività legate al PTOF.
Il dirigente scolastico ha potere di intervento nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 23 – Comitato studentesco
L'assemblea dei rappresentanti di classe si può costituire in comitato studentesco comprendendo anche i rappresentanti degli studenti in consiglio di istituto e i due rappresentanti nella consulta provinciale degli studenti.
Il comitato studentesco è la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell'Istituto; è l'organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica; collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.
Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto, può dotarsi di un regolamento e può nominare delle commissioni di lavoro, che si riuniscono in orario extra‑scolastico.

Art. 24 – Norme di rispetto generale
Non sono ammessi atteggiamenti, comportamenti, gesti, azioni ed espressioni verbali che ledano il rispetto della dignità, delle opinioni, del credo religioso, del ceto sociale, dell'etnia, degli orientamenti sessuali delle persone, nonché della posizione di autorevolezza che tutto il personale scolastico deve avere nei confronti degli studenti.
Gli studenti sono tenuti a presentarsi nei locali della scuola muniti dei testi e dei sussidi necessari per seguire con profitto l'attività didattica e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. (art.3, c. 1 ‑ Statuto delle Studentesse e degli Studenti).
Gli studenti ricevono in consegna, all'inizio dell'anno scolastico, le aule e gli arredi e sono tenuti a riconsegnarli nello stesso stato in cui li hanno ricevuti. La Scuola va rispettata come patrimonio della comunità per cui ogni danno arrecato alla struttura stessa o alle suppellettili sarà addebitato a chi lo ha procurato o ai componenti della classe ivi ospitata. Al momento dell'ingresso in aula o laboratorio ogni studente è tenuto a comunicare al docente dell'ora, lo stato di sporcizia o i danneggiamenti eventualmente rilevati.
Anche i danni alle attrezzature interne ed esterne all'edificio scolastico saranno messi a carico dei responsabili.

In caso di iscrizioni e graffiti, oltre alla responsabilità per i contenuti offensivi, può essere richiesta la cancellazione da parte dei responsabili o il ripristino della situazione precedente.
Nessun oggetto deve essere gettato dalle finestre per non sporcare le aree sottostanti, danneggiare oggetti e ferire persone. Nei cortili i rifiuti vanno collocati negli appositi contenitori.

Art. 25 – Regolarità della frequenza
Gli studenti sono tenuti a frequentare con regolarità le lezioni e a rispettare rigorosamente l'orario di ingresso e di uscita. Eventuali assenze di larga parte della classe per uno o più giorni di lezione saranno oggetto di eventuale sanzione disciplinare.
È obbligatoria la frequenza delle lezioni e la partecipazione a tutte le attività didattiche integrative curriculari (ricerche e attività culturali, lavori di gruppo, visite guidate), svolte nel contesto del lavoro scolastico.
Gli studenti, esonerati dalle lezioni di Scienze motorie, devono, per legge, rimanere comunque presenti in palestra, salvo giustificati motivi.
Gli studenti hanno il dovere di partecipare attivamente alle esercitazioni ed alle prove periodiche di evacuazione, predisposte dall'Istituto per i casi di emergenza.
È opportuno non portare in classe oggetti di valore o somme di denaro, in quanto l'Istituto non è responsabile della loro custodia.
Durante il passaggio in un'altra aula o in palestra, i rappresentanti di classe chiedono ai collaboratori scolastici la chiusura a chiave dell'aula lasciata libera oppure, per quanto riguarda la palestra, dello spogliatoio. Gli eventuali furti vanno comunque sempre comunicati ai coordinatori di classe e, per il loro tramite, alla Presidenza, perché siano valutate le eventuali responsabilità disciplinari e siano organizzati opportuni interventi didattico-educativi.
L'area cortiliva, annessa alla scuola, non è sorvegliata; l'Istituzione scolastica, pertanto, non è responsabile per eventuali furti o danneggiamenti a cose lasciate incustodite all'interno del recinto scolastico.

Art. 26 – Ingresso
Gli studenti, a inizio mattina, sono autorizzati ad entrare nella scuola e, successivamente, nell'aula solamente tra il suono della prima e il suono della seconda campana che segna l'inizio delle lezioni sotto la sorveglianza dei docenti in servizio e dei collaboratori scolastici.
Gli studenti utilizzeranno l'ingresso che sarà loro indicato da un'apposita circolare all'inizio dell'anno scolastico.
L'ingresso nei laboratori può avvenire solo in presenza del docente o di una persona espressamente autorizzata a sostituirlo.
Gli studenti si impegnano ad arrivare sempre a scuola entro l'inizio delle lezioni.

Art. 27 – Ingressi in ritardo
Gli ingressi in ritardo devono costituire un fatto occasionale e sono consentiti solo ed esclusivamente a fronte di un giustificato motivo.
Gli ingressi in ritardo in classe dopo le ore 8.00 ed entro le ore 8.10 (in succursale dopo le 8.00 ed entro le 8.15), non giustificati da esigenze oggettive, legate ai mezzi di trasporto pubblici, verranno considerati ritardi brevi. Il ritardo dovrà essere comunicato alla famiglia dal docente in orario tramite apposita e tempestiva annotazione sul registro elettronico.
Successivamente non sarà consentito accedere in classe fino all'inizio della seconda ora.
Lo studente che arriva con oltre 10 minuti di ritardo (oltre 15 minuti in succursale) alla prima ora, per motivi non riconducibili alla forza maggiore, non viene ammesso in classe fino all'inizio della seconda ora e solo previa giustificazione dei genitori sul libretto web o dietro accompagnamento di un genitore. In tal caso lo studente dovrà attendere nell'atrio (o nell'ampliamento nel pianerottolo al piano) il suono della campana della seconda ora sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico. Il docente in classe, verificata la sussistenza della giustificazione dei genitori sul libretto web, annoterà l'ingresso dello studente in seconda ora sul registro elettronico.
Gli ingressi a scuola all'inizio della terza ora di lezione sono autorizzati dal dirigente scolastico o dai suoi collaboratori, solo se debitamente documentati e per le seguenti tipologie di motivazioni:
a) visite mediche specialistiche documentate da attestazione di presenza presso strutture pubbliche o private;
b) motivi documentati di carattere eccezionale e non prevedibili, la cui congruità sarà valutata di caso in caso dallo staff di Dirigenza.

L'ingresso a scuola sarà autorizzato dal docente dell'ora, approvando la giustifica, che deve essere presente nell'applicativo "Libretto Web".
I docenti della prima ora (o anche della seconda, nel caso di entrata in ritardo) hanno il dovere di controllare le presenze, segnare gli assenti ed attenersi rigorosamente a quanto stabilito nel presente regolamento.
Sarà compito del coordinatore del consiglio di classe monitorare la frequenza dei ritardi di ogni studente, per evidenziare eventuali situazioni particolari e, ogni qualvolta lo ritenga necessario, contattare la famiglia.
Si precisa agli studenti ed alle famiglie che la frequenza con cui si effettueranno ingressi in ritardo (e uscite anticipate) nel corso dell'anno scolastico sarà tenuta in debita considerazione ai fini dell'assegnazione del voto di comportamento sia nello scrutinio intermedio che in quello finale, in conformità alla griglia di valutazione del comportamento inserita nel PTOF.

Art. 28 – Intervallo
L'intervallo fra le lezioni antimeridiane deve essere un'opportunità di riposo e ristoro senza che vengano meno le condizioni di sicurezza.
Ogni anno un'apposita circolare regolamenterà i tempi di svolgimento dell'intervallo.
Gli studenti sono tenuti ad osservare rigorosamente l'orario dell'intervallo, durante il quale non è consentito, senza la preventiva autorizzazione, uscire dagli spazi dell'Istituto; chi contravviene a tale divieto è soggetto a sanzione disciplinare.
Non è assolutamente consentito agli studenti far entrare persone estranee a scuola. L'ingresso abusivo da parte di estranei deve essere immediatamente segnalato al dirigente o ai suoi collaboratori.
I docenti appositamente incaricati, secondo turni prestabiliti che coprono l'intera settimana, sono responsabili della vigilanza degli studenti che sostano negli spazi comuni della scuola, interni ed esterni.
I collaboratori scolastici effettuano il servizio di vigilanza nei locali della scuola; essi vigilano sugli studenti affidati in caso di particolari necessità.
Anche gli assistenti tecnici collaborano coi docenti per la vigilanza degli studenti.
Il rientro in classe, finito l'intervallo, deve avvenire in modo puntuale; eventuali ritardi verranno annotati sul registro elettronico. Ripetuti ritardi daranno luogo a provvedimenti disciplinari.

Art. 29 – Uscite dalla classe durante le ore di lezione
Le famiglie devono verificare la regolare frequenza dei figli mediante la consultazione del registro elettronico.
Se lo studente ha la necessità di uscire momentaneamente dall'aula durante lo svolgimento delle lezioni, deve chiederne l'autorizzazione all'insegnante, il quale non consentirà l'uscita a più di uno studente per volta. Le uscite di questo tipo hanno carattere straordinario e non devono avvenire (salvo casi eccezionali) durante la quarta ora di lezione. Non è consentito far uscire più di un studente per volta anche quando una parte della classe abbia terminato una prova di verifica. Eventuali ritardi relativi al rientro in classe verranno sanzionati secondo l'art. 43, tenuto conto della consistenza e della recidività del ritardo.
Durante il cambio dell'ora, in attesa dell'insegnante, gli studenti dovranno rimanere all'interno della classe senza uscire nel corridoio, per non creare confusione e disturbare le lezioni delle aule adiacenti.

Art. 30 – Uscite ordinarie
Al termine delle lezioni gli studenti lasceranno i locali scolastici in maniera ordinata sotto la sorveglianza e l'accompagnamento dei docenti in servizio nell'ultima ora di lezione, utilizzando l'uscita che sarà loro indicata da un'apposita circolare all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 31 – Uscite anticipate
L'uscita anticipata deve essere un fatto occasionale ed è possibile, solo ed esclusivamente a fronte di un giustificato motivo.
Per le uscite anticipate degli studenti minorenni è obbligatoria la presenza di un genitore o familiare maggiorenne. Nel caso in cui i familiari siano impossibilitati a recarsi personalmente a scuola, delegheranno anticipatamente per iscritto altra persona maggiorenne. Le eventuali deleghe saranno conservate in segreteria.
I permessi di uscita anticipata devono essere autorizzati dal dirigente o da un suo delegato.
È consentito uscire dall'Istituto:
- per motivi di salute che non consentano la permanenza a scuola fino al termine delle lezioni: lo studente minorenne può uscire solo con un genitore o persona delegata per iscritto, che accompagnerà lo studente

all'esterno dell'istituto; in caso di studente maggiorenne sarà richiesto di essere prelevato a scuola da un adulto;
- per motivi familiari: qualora sia possibile prevedere tali motivazioni, il genitore dello studente minorenne o lo studente maggiorenne dovrà provvedere a giustificare la richiesta sul libretto web; lo studente minorenne potrà uscire solo con un genitore o persona delegata per iscritto, che accompagnerà lo studente all'esterno dell'istituto.
L'uscita anticipata è annotata dal docente dell'ora interessata all'uscita.
Il permesso d'uscita, sia per gli studenti minorenni che maggiorenni, sarà presentato al dirigente scolastico o all'ufficio di Vicepresidenza per la firma, dopo che un addetto della segreteria o della portineria avrà siglato la presenza di un genitore o suo delegato per gli studenti minorenni (solo in caso di malattia per gli studenti maggiorenni).
Situazioni potenzialmente anomale verranno segnalate al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori. Ogni comportamento sistematico sarà attentamente monitorato e opportunamente disincentivato anche prevedendo un'informazione alla famiglia.
Si precisa agli studenti ed alle famiglie che la frequenza con cui si effettueranno uscite anticipate (e ingressi in ritardo) nel corso dell'anno scolastico, sarà tenuta in debita considerazione ai fini dell'assegnazione del voto di comportamento sia nello scrutinio intermedio che in quello finale.

Art. 32 – Uscite anticipate per assemblee sindacali dei docenti e per assenze dei docenti.
In caso di impossibilità di sostituire docenti assenti, con altri docenti disponibili, possono essere decise dall'Istituto uscite anticipate o entrate in ritardo rispetto al normale orario delle lezioni. Le variazioni verranno segnalate mediante provvedimenti trascritti sul registro elettronico e comunicati agli studenti almeno un giorno prima.
Eventuali variazioni occasionali dell'orario delle lezioni (es. per assemblee sindacali dei docenti, scioperi del personale etc…) verranno comunicate alle famiglie attraverso il registro di classe elettronico.

Art. 33 – Autorizzazioni permanenti di ingressi in ritardo/uscite anticipate
Eventuali richieste di ingressi posticipati o uscite anticipate permanenti possono essere presentate, su richiesta della famiglia, solo per cause di forza maggiore (trasporto oltre i 30 minuti dall'inizio delle lezioni) o per motivi riconducibili allo stato dello studente (es. condizione di studente-atleta, necessità di terapie permanenti ecc.), che il Dirigente Scolastico può concedere, valutando caso per caso. La concessione di qualsiasi autorizzazione permanente sarà trascritta sul registro elettronico dalla segreteria.

Art. 34 – Assenze
In caso di assenza dello studente per uno o più giorni, il genitore dello studente minorenne o lo studente maggiorenne dovranno tempestivamente giustificare l'assenza tramite il libretto Web del registro elettronico. Il docente in classe prenderà visione delle assenze sul Libretto Web.

Art. 35 – Rispetto delle norme di Sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)
La normativa vigente in materia di norme di sicurezza prevede che siano attivate tutte le necessarie procedure di prevenzione dei rischi connessi alle attività che vengono svolte quotidianamente nell'Istituto stesso.
Tutto il personale scolastico è tenuto a collaborare per garantire il rispetto delle norme e a creare la consapevolezza che alcuni comportamenti possono mettere a rischio l'incolumità propria ed altrui.
Tutti gli studenti sono tenuti ad adottare comportamenti che non mettano a rischio l'incolumità propria, dei propri compagni e di tutto il personale scolastico.
In particolare non è consentito:
- utilizzare gli ascensori all'interno dell'Istituto;
- utilizzare le vie di fuga per entrare nella sede principale, nell'ampliamento e nella succursale, e/o sostare nei pianerottoli delle scale antincendio, tranne che per l'uscita al termine delle lezioni;
- disattendere le norme relative all'utilizzo dei laboratori e delle strumentazioni in essi contenuti;
- non rispettare i regolamenti relativi alle visite di istruzione e all'utilizzo dei laboratori e della biblioteca;
- manomettere i sistemi antincendio o utilizzare impropriamente altre apparecchiature come microfoni, campanelli, ecc.

Art. 36 – Studenti non avvalentisi dell'insegnamento della Religione Cattolica

Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica e hanno optato per l'uscita dalla scuola non possono sostare nei locali scolastici.

La scelta effettuata fra le opzioni disponibili al momento dell'iscrizione non può essere cambiata nel corso dell'anno scolastico.

Gli studenti che hanno l'uscita da scuola nell'ora precedente l'intervallo devono rientrare nell'edificio scolastico solo al termine dell'intervallo.

Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica sono tenuti a partecipare a tutte le attività organizzate in orario scolastico coincidenti con l'orario di Religione (assemblee di classe, di istituto, incontro con autori di libri, cineforum, incontro con esperti esterni, attività di orientamento e di educazione civica, anche se tenute dal docente di Religione Cattolica, secondo la programmazione e progettazione del Consiglio di classe, ecc…).

Art. 37 – Regole per l'uso di smartphone e altri dispositivi elettronici

In orario scolastico, l'utilizzo di smartphone, smartwatch e auricolari è vietato.

L'utilizzo è permesso nei casi in cui sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate e documentate necessità personali: nella prima parte dell'anno scolastico, nelle more dell'approvazione dei PEI e PDP, l'utilizzo è consentito solo se previsto esplicitamente nel PEI o PDP dell'anno precedente. L'utilizzo è inoltre permesso, solo qualora esso sia strettamente funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica ed esclusivamente se preventivamente autorizzato dal docente, nell'ambito dell'istituto tecnico indirizzo informatico. Tale circostanza sarà annotata dal docente sul Registro di classe all'inizio dell'ora.

È tuttavia eccezionalmente consentito l'utilizzo dello smartphone, unicamente durante la ricreazione, solo per il collegamento alle macchinette distributrici, fino a quando la fruizione sarà possibile esclusivamente tramite app.

L'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc e tablet, è consentito solo ai fini didattici e solo previa autorizzazione del docente, fatto salvo quanto previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento. Non è, di norma, consentita, salvo quanto previsto eventualmente nel PEI o nel PDP, la registrazione audio delle lezioni, che potrà avvenire solo se autorizzata dal docente. E' in ogni caso vietata la registrazione audio di prove di verifica orali; è inoltre vietata qualsivoglia registrazione video non espressamente autorizzata in orario scolastico.

Durante le uscite didattiche che si svolgono in orario curricolare sono valide le stesse disposizioni vigenti in orario scolastico.

Durante le visite guidate e i viaggi di istruzione, l'utilizzo del telefono cellulare è generalmente vietato: è tuttavia consentito durante le attività didattiche che ne prevedano l'utilizzo autorizzato dal docente; è inoltre consentito, fatto salvo il divieto di diffusione non autorizzata di fotografie e video, durante il viaggio e nel tempo libero.

Durante le ore di lezione, in caso di necessità da parte dello studente di contattare la famiglia, gli è vietato effettuare la chiamata con il proprio cellulare, ma egli dovrà recarsi nell'Ufficio di Presidenza, dove i collaboratori del dirigente scolastico provvederanno a metterlo in contatto con i genitori.

La trasgressione del presente articolo comporta le sanzioni disciplinari definite all'art. 43, sulla base della gravità dell'infrazione.

Art. 38– Regolamento e procedure sul divieto di fumo (riferimenti normativi e finalità operative)

In ottemperanza alla Legge 584 del 11/11/75, al D.L. n. 104 del 12/09/13, convertito in Legge n. 128 del 8/11/13, in ragione delle finalità educative e di tutela della salute degli studenti , del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal D. Lgs n. 626/94 e successive modifiche apportate dal D. Lgs n. 81/08, è vietato fumare in tutti gli ambienti della scuola compresi, atrio, corridoi, servizi igienici e spazi cortilivi esterni. Il divieto si estende alle sigarette elettroniche. I preposti alla vigilanza (personale docente e Ata) identificano il trasgressore e ne comunicano il nominativo al Coordinatore della relativa classe, il quale inserisce nel registro la nota disciplinare specificando la seguente dicitura: "Violazione del divieto di fumo".

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art. 189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, "i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni".
Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
Le trasgressioni al presente articolo saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 43 del Regolamento.

CAPITOLO 5 –REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 39 – Principi fondanti la comunità scolastica

La Scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
La vita dell'Istituto è ispirata ai valori di democrazia, di libertà di pensiero, di religione, di espressione, di solidarietà, di partecipazione e del rispetto della persona nella sua individualità e diversità.
Gli studenti, i docenti, il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono tenuti ad esercitare l'autodisciplina per stabilire, nell'espletamento dei rispettivi ruoli, rapporti corretti, fondati sul rispetto reciproco.

Art. 40 – Caratteri e finalità delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento hanno finalità rieducative, tengono conto della situazione personale dello studente e sono dirette al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di corrette relazioni all'interno della comunità scolastica.
Le sanzioni disciplinari sono proporzionate all'infrazione, devono essere ispirate al principio di gradualità e di riparazione del danno, tengono conto della gravità e recidività del comportamento.
La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare, senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, né contraria al buon costume.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti, compresa la disciplina di Educazione civica. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.
Nel caso in cui la mancanza disciplinare sia compiuta al termine delle lezioni, la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento dall'Istituto non potrà superare il termine dell'anno scolastico in corso.

Art.41 – Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
Gli studenti sono tenuti in ogni momento al rispetto, anche formale, del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola, dei loro compagni e in generale di tutte le persone con cui interagiscono in relazione alle attività e agli interventi educativi e didattici realizzati dall'istituzione scolastica anche durante le attività scolastiche realizzate fuori dalla propria sede.
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi richiesti dalla convivenza in una comunità scolastica e con i valori ai quali essa si ispira.
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto e dai regolamenti degli altri enti in cui vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività svolte o organizzate dalla scuola.

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente gli arredi, le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'Istituto o di altro ente presso il quale vengano a trovarsi nello svolgimento dell'attività scolastica.
Gli studenti condividono con le altre componenti dell'Istituto la responsabilità di rendere accogliente e sano l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. A tal fine, compatibilmente con particolari esigenze didattiche, gli ultimi minuti dell'ultima ora di lezione saranno dedicati alla sistemazione dell'aula, degli arredi e del materiale didattico personale o condiviso; la stessa accortezza dovrà essere utilizzata nei laboratori e in palestra.

Art. 42– Tipologia delle trasgressioni disciplinari
Costituiscono mancanze disciplinari sanzionabili le violazioni dei doveri di cui al precedente articolo.
Per ciascuna categoria di comportamenti di seguito si specificano, a titolo esemplificativo, le più frequenti trasgressioni disciplinari.

Tipologia dei comportamenti (C)

Comportamenti C1
- disturbo all'attività didattica;
- negligenza (ad esempio inadempienze e mancato rispetto delle scadenze, rifiuto a collaborare);
- mancanza di rispetto nella pulizia dei locali;
- ritardi all'inizio delle lezioni e, dopo l'intervallo, negli spostamenti da un'aula all'altra;
- uscite prolungate durante le lezioni;
- omessa o ritardata consegna o restituzione di ogni tipo di documentazione richiesta dalla scuola;
- assunzione di cibi o bevande durante l'attività didattica;
- mancato assolvimento degli impegni di studio;
- mancanza del materiale idoneo a svolgere l'attività didattica;
- abbigliamento non consono all'ambiente di studio o di lavoro.

Comportamenti C2
- reiterarsi dei comportamenti del tipo C1;
- mancanza di rispetto nei confronti dei compagni (ad esempio insulti, turpiloquio…);
- uso di ogni materiale o strumento non funzionale all'attività didattica durante lo svolgimento della medesima (carte da gioco, cosmetici...);
- mancanza di rispetto e danneggiamento dei beni altrui;
- uscita dall'aula senza permesso del docente;
- inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola;
- inosservanza del divieto di fumo nei locali della scuola e nelle sue pertinenze;
- utilizzo improprio o non autorizzato di beni o strutture;
- utilizzo del cellulare od altro dispositivo elettronico in orario scolastico, al di fuori dei casi previsti dall'art. 37 del presente Regolamento;
- comportamenti illeciti che provochino un danno all'immagine dell'Istituto;
- compimento di atti discriminatori;
- atteggiamenti provocatori o polemici;
- uso di linguaggio volgare o blasfemo;
- intimidazioni o comportamenti violenti;
- atteggiamenti imprudenti, per esempio correre nei corridoi e nelle pertinenze dell'Istituto; salire in piedi su sedie o banchi;
- mancato rispetto delle indicazioni dei docenti nelle attività che si svolgono fuori dalla sede scolastica.

Comportamenti C3
- reiterarsi dei comportamenti del tipo C2;
- uso improprio del cellulare o di altri dispositivi elettronici per registrazioni o filmati tra pari;
- mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale Ata (ad esempio insulti);

- elusione dell'obbligo di fornire le proprie generalità o fornire false generalità;
- compimento di atti di bullismo e cyberbullismo;
- mancato rispetto della diversità (di genere, sessuale, disabilità…);
- reiterato mancato utilizzo DPI in laboratorio;
- falsificazione di firme dei genitori;
- allontanamento dallo stage per responsabilità dello studente;
- corresponsabilità nella presenza nell'Istituto di persone non autorizzate, anche nel cortile della scuola (studenti non iscritti nel nostro Istituto, ex studenti, studenti allontanati, persone estranee);
- introduzione di materiale pornografico di qualunque tipo e sotto qualunque forma;
- uso di sostanze alcoliche;
- danneggiamento di pareti e suppellettili delle aule;
- utilizzo negligente o imprudente dei materiali o in genere di oggetti, tale da mettere a repentaglio la propria e l'altrui incolumità;
- grave e reiterato disturbo dell'attività didattica con impossibilità di proseguire la lezione;
- comportamenti recanti danni al patrimonio della scuola, compreso l'utilizzo scorretto delle strutture, delle attrezzature e dei sussidi didattici;
- lancio di oggetti dalle finestre;
- sottrazione e danneggiamento di beni altrui;
- utilizzo fialette maleodoranti.

Comportamenti C4
- reiterarsi dei comportamenti del tipo C3;
- utilizzo del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico durante una prova di verifica scritta o orale, al di fuori di quanto previsto dall'art. 37 del presente Regolamento;
- uscita dall'Istituto senza permesso;
- contraffazione di documenti ufficiali della scuola (ad esempio verifiche, registri…);
- minacce, violenze psicologiche verso gli altri;
- diffusione e pubblicazione di materiale audio, video, foto in modo non autorizzato;
- danneggiamento delle attrezzature tecniche o altro materiale scolastico;
- detenzione, spaccio, uso di sostanze superalcoliche o stupefacenti;
- possesso di strumenti atti a offendere (pistole di ogni genere, manganelli, tirapugni, armi bianche…);
- manomissione e danneggiamento volontario dei dispositivi di sicurezza;
- estorsione di denaro a danno di membri della comunità scolastica;
- imbrattamento delle mura perimetrali dell'istituto;
- utilizzo spray al peperoncino o agenti chimici infiammabili;
- contatti fisici potenzialmente pericolosi (ad esempio spinte, sgambetti, ecc.) tra studenti.

Comportamenti C5
- reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana;
- comportamenti dolosi che costituiscano una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
- atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti;
- gravi minacce, gravi violenze psicologiche verso membri della comunità scolastica;
- ingresso in istituto di studenti allontanati dalla comunità scolastica;
- gravi danneggiamenti delle attrezzature tecniche o altro materiale scolastico.

Art. 43 – Tipologia delle sanzioni (S) e autorità competenti ad irrogarle

Agli studenti che manchino ai doveri scolastici o che tengano comportamenti non corretti nello svolgimento dei rapporti all'interno della scuola sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:

S1 Ammonizione verbale o annotazione sul registro elettronico
È comminata dal docente di classe in forma orale o con annotazione sul registro elettronico.

S2 Nota disciplinare

È comminata dal docente di classe, con nota disciplinare sul registro di classe visibile ai genitori.

S3 Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni
È comminata dal consiglio di classe, che deve essere regolarmente convocato alla presenza di tutti i suoi componenti, compresi i rappresentanti degli studenti e dei genitori, per ascoltare in difesa lo studente e per discutere e deliberare (all'unanimità o a maggioranza) l'eventuale sanzione disciplinare proposta nei suoi riguardi. Nel caso in cui il consiglio di classe si riunisca prima dell'insediamento delle componenti elettive, saranno convocati, se presenti e aventi ancora titolo, gli eletti nell'anno scolastico precedente.
Il Consiglio di Classe motiva il provvedimento disciplinare nel verbale della seduta, che verrà riportato nel modulo di provvedimento di sospensione da consegnare ai genitori; fissa inoltre la data della sospensione non prima che siano trascorsi tre giorni dalla data della seduta.
Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica: lo studente è collocato, ai fini del loro svolgimento, nei gruppi di studio assistito degli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica; potrà svolgere un orario ridotto, deliberato dal consiglio di classe, rispetto al normale svolgimento delle lezioni.

S4 Allontanamento dalle lezioni da 3 fino a 15 giorni
È comminata dal consiglio di classe, che deve essere regolarmente convocato alla presenza di tutti i suoi componenti, compresi i rappresentanti degli studenti e dei genitori, per ascoltare in difesa lo studente e per discutere e deliberare (all'unanimità o a maggioranza) l'eventuale sanzione disciplinare proposta nei suoi riguardi. Nel caso in cui il consiglio di classe si riunisca prima dell'insediamento delle componenti elettive, saranno convocati, se presenti e aventi ancora titolo, gli eletti nell'anno scolastico precedente.
Il consiglio di classe motiva il provvedimento disciplinare nel verbale della seduta, che verrà riportato nel modulo di provvedimento di sospensione da consegnare ai genitori; fissa inoltre la data della sospensione non prima che siano trascorsi tre giorni dalla data della seduta.
Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti individuate dall'USR, con le quali l'istituzione scolastica stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente all'istituzione scolastica eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi. Il dirigente scolastico individua uno o più docenti quali referenti per la realizzazione di tali attività. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate sono svolte a favore della comunità scolastica, sotto la supervisione di personale docente, secondo modalità organizzative individuate dal dirigente scolastico, in accordo con i docenti referenti.
Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica, sotto la supervisione di personale docente, secondo modalità organizzative individuate dal dirigente scolastico, in accordo con i docenti referenti.

Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.
L'allontanamento dalle lezioni da 3 fino a 15 giorni può comportare la sanzione accessoria dell'esclusione da uscite didattiche e viaggi di istruzione per l'anno scolastico in cui è irrogata la sanzione; tale sanzione accessoria è riportata nella delibera del consiglio di classe.

S5 Allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni
È comminato dal consiglio di istituto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Il consiglio di istituto deve essere regolarmente convocato, per ascoltare in difesa lo studente e per discutere e deliberare (all'unanimità o a maggioranza) l'eventuale sanzione disciplinare proposta nei suoi riguardi.
Il consiglio di istituto delibera e motiva il provvedimento disciplinare nel verbale della seduta, che verrà riportato nel modulo di provvedimento di sospensione da consegnare ai genitori; fissa inoltre la data della sospensione non prima che siano trascorsi tre giorni dalla data della seduta, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo periodo.
Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, deve essere promosso, per quanto possibile, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
L'allontanamento dalla comunità scolastica per oltre 15 giorni comporta automaticamente la sanzione accessoria dell'esclusione da uscite didattiche e viaggi di istruzione per l'anno scolastico in cui è irrogata la sanzione. Fatto salvo quanto previsto dai periodi successivi, occorrerà evitare che l'applicazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per oltre 15 giorni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Pertanto non saranno considerate nel monte ore assenze le eventuali ore di assenza che eccedano rispetto al massimo previsto dalla normativa vigente ai fini della validità dell'anno scolastico.
Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
Nei casi in cui vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, gravi danneggiamenti, nelle more della convocazione del consiglio di istituto, il dirigente scolastico, sulla base dell'art. 7, secondo comma l. 241/1990, ove si prevede che anche prima dell'instaurazione del contraddittorio procedimentale l'amministrazione possa adottare provvedimenti cautelari, e dell'art. 396, secondo comma, d.lgs. 297/1994, che include, tra le competenze attribuite al dirigente scolastico l'assunzione dei provvedimenti di emergenza, può decretare l'immediato allontanamento dello studente responsabile dalla comunità scolastica.

Art. 44 – Norme procedurali
La responsabilità disciplinare è personale. In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver avvisato in forma scritta lo studente e i genitori, se minore.
Il consiglio di classe convoca lo studente coinvolto per ascoltare la sua versione dei fatti.
Lo studente può anche presentare una sua memoria scritta da consegnare all'Ufficio di segreteria della scuola negli orari di apertura al pubblico entro il giorno precedente la riunione dell'organo collegiale chiamato a decidere; se minore, occorre anche la firma di un genitore. Se lo studente non si presenta o non consegna alcuna memoria scritta, l'organo collegiale procede autonomamente.
Il provvedimento disciplinare deve essere firmato dal dirigente scolastico e dal coordinatore di classe oppure dal presidente del consiglio d'istituto a seconda dell'organo che ha deliberato in merito.
Non si può dar corso al provvedimento prima di tre giorni, ad esclusione dei provvedimenti d'urgenza.
La comunicazione della delibera deve contenere: tipologia del provvedimento, tempi di inizio del provvedimento, durata del provvedimento, motivazione e indicazione della modalità di impugnazione del provvedimento.
Copia della comunicazione deve essere inserita nel fascicolo personale dello studente.

Art. 45 – Impugnazioni
Contro le sanzioni disciplinari è ammessa l'impugnazione entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'apposito organo di garanzia interno all'Istituto. Il ricorso motivato dovrà essere consegnato dal genitore in caso di studente minorenne o dallo studente stesso se maggiorenne nell'Ufficio di segreteria della scuola negli orari di apertura al pubblico.
L'organo di garanzia viene convocato entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso per decidere in merito alla conferma, alla riduzione o all'annullamento della sanzione.
Di norma l'impugnazione all'organo di garanzia non sospende l'irrogazione della sanzione che potrà essere eseguita, pur in pendenza del procedimento di impugnazione, in quanto atto amministrativo, disciplinato dalla Legge 241/90.
Se, a sanzione già esecutiva, l'organo di garanzia accoglie il ricorso, la delibera di accoglimento a favore dello studente, verrà inserita anche nel suo fascicolo personale e la sanzione non influirà sulla valutazione del comportamento. In tal caso le ore di assenza non verranno conteggiate nel monte-ore delle assenze.

Art. 46 – Funzionamento dell'organo di garanzia
L'organo di garanzia è costituito da 5 componenti: il dirigente scolastico, che lo presiede, due docenti, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori.
I componenti sono designati dal consiglio d'istituto, insieme ai rispettivi componenti supplenti, che intervengono in caso di incompatibilità dei componenti effettivi, a seguito di loro coinvolgimento nel procedimento disciplinare.
L'organo di garanzia rimane in carica per tutta la durata della carica del consiglio di istituto e comunque può essere rinnovato anche parzialmente quando venga meno una delle componenti. L'organo di garanzia delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. La decisione potrà confermare, ridurre o annullare la sanzione irrogata.
Le decisioni dell'organo di garanzia sono comunicate in forma scritta allo studente e vengono allegate agli atti del procedimento disciplinare. Tale organo decide, su richiesta, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998 e successive modifiche e integrazioni).
Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti contro le violazioni del Regolamento previsto dal D.P.R. 24/06/1998 n. 249 e successive modifiche e integrazioni (statuto delle studentesse e degli studenti). La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme e allo spirito dello statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 47 – Sanzione accessoria per danneggiamenti
Qualora gli studenti arrechino danno ai locali o alle attrezzature della scuola, verranno loro addebitati i costi della riparazione. Nel caso in cui non sia possibile individuare direttamente i responsabili, i costi verranno addebitati alla classe. L'obbligo del risarcimento non annulla l'eventuale sanzione disciplinare.

Art. 48 – Patto educativo di corresponsabilità
È richiesta all'inizio del percorso di studi, a seguito dell'iscrizione, la sottoscrizione da parte dei genitori, degli studenti e della scuola di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Il Patto è redatto e approvato dal consiglio di istituto.

CAPITOLO 6 – SEZIONE GENITORI

Art. 49 – Rapporti scuola-famiglia
L'Istituto garantisce colloqui individuali con le famiglie degli studenti, secondo modalità che sono deliberate dal Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico. Vengono garantiti almeno due ricevimenti generali pomeridiani per ogni anno scolastico.
L'Istituto si impegna a comunicare alle famiglie, attraverso il registro elettronico, eventuali problemi relativi alla regolarità della frequenza, al rendimento, alle attività didattiche esterne alla scuola, alle sospensioni delle lezioni dovute a scioperi per i quali il personale abbia comunicato l'adesione o ad altre ragioni.

Art. 50 – Assemblee dei genitori
I genitori possono richiedere l'utilizzo dei locali per riunirsi in assemblea e discutere su tematiche scolastiche; i docenti possono essere invitati a parteciparvi.

CAPITOLO 7 – SEZIONE DOCENTI E PERSONALE A.T.A.

Art. 51 – Vigilanza sugli studenti
Il personale docente dovrà essere in aula almeno 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni*;* al termine delle lezioni l'uscita degli studenti avviene con la vigilanza del docente dell'ultima ora.
È compito dei docenti vigilare perché, nel corso delle lezioni e durante l'intervallo, non si verifichino situazioni che mettano in pericolo l'incolumità degli studenti o rechino danno alle attrezzature scolastiche.
Al suono della campana, i docenti che devono cambiare classe si sposteranno tempestivamente da una classe all'altra; i docenti che terminano il proprio orario di servizio attenderanno l'arrivo del collega.
Durante le lezioni i docenti potranno allontanarsi dall'aula solo per improrogabili motivi. In caso di necessità, il docente che dovesse allontanarsi dall'aula dovrà avvertire un collaboratore scolastico, al quale sarà affidata la vigilanza della classe per il tempo strettamente necessario.
I collaboratori scolastici hanno il compito di sorvegliare gli studenti nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti; concorrono nell'accompagnamento degli studenti in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi, anche non scolastiche, e assistono, al bisogno , gli studenti con disabilità nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Art. 52 – Vigilanza durante intervallo
I docenti e i collaboratori scolastici, durante l'intervallo, vigileranno sugli studenti secondo un piano definito dalla Presidenza all'inizio dell'anno.

Art. 53 – Assenze dei docenti e del personale A.T.A.
Le assenze dei docenti e del personale A.T.A. vanno segnalate alla scuola secondo quanto stabilito dal CCNL e comunque entro le ore 7.45, in modo da consentirne la sostituzione e l'organizzazione del servizio.

Art. 54– Indicazioni varie
Ogni insegnante avrà cura di controllare personalmente il calendario dei propri impegni (ore di lezione e ore a disposizione) e di leggere tutte le circolari, che si presumeranno comunque note decorse 24 ore dalla loro pubblicazione sul registro elettronico, fatto salvo quanto stabilito a livello di contrattazione integrativa in tema di diritto alla disconnessione.

CAPITOLO 8 – ATTIVITA' INTEGRATIVE

Art. 55 – Finalità

I viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche, i soggiorni linguistici e gli scambi culturali costituiscono parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e, come per tutte le altre attività didattiche, sono programmati seguendo un iter didattico articolato e completo, ossia stabilendo gli obiettivi da raggiungere, le attività da realizzare, le verifiche da effettuare e la loro valutazione.
Lo scopo del viaggio di istruzione, della visita guidata, dell'uscita didattica, dei soggiorni linguistici e degli scambi culturali è quello di potenziare e integrare le conoscenze e le competenze in modo diverso da come avviene all'interno dell'aula scolastica.
La scelta dei luoghi meta del viaggio, visita guidata o uscita didattica (città, musei, parchi, aziende, ecc.) deve essere fatta sulla base di diversi fattori, quali:

- la finalità del viaggio, della visita guidata, dell'uscita didattica;
- la fascia di età degli studenti interessati;
- le conoscenze e le competenze degli studenti interessati;
- le motivazioni di cui sono portatori gli studenti interessati.

Trattandosi dunque di attività da realizzare al di fuori dell'aula scolastica, esse richiedono una particolare organizzazione e, quindi, il rispetto di regole chiare e precise, che coinvolgano l'intervento di tutti gli organi collegiali della Scuola quali il consiglio di classe, il collegio dei docenti e il consiglio di istituto.

Art. 56 – Tipologie di viaggi

I viaggi d'istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare.

1. Viaggi di uno o più giorni

A) Viaggi di integrazione culturale
Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli studenti una migliore conoscenza del loro Paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola. Per i viaggi effettuati all'estero, l'esigenza è rappresentata dalla constatazione della realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di un altro paese, specie di quelli aderenti all'Unione Europea.

B) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo
Sono essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifico-professionali. Al riguardo, assumono tale tipologia le mete che investano particolare rilevanza e interesse dal punto di vista delle competenze disciplinari.

C) Viaggi connessi ad attività sportive
Rientrano in tale tipologia le manifestazioni sportive scolastiche, nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale. Devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute.

D) Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali
Possono essere considerati come momenti conclusivi di progetti in cui si siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali. Si richiama l'accordo di programma fra i Ministeri dell'Ambiente e dell'Istruzione in materia ambientale, per l'importanza che hanno i parchi nazionali e le aree protette in Italia come luoghi e mete di viaggi d'istruzione.

E) Scambi culturali e gemellaggi
Si effettuano essenzialmente con scuole di altre nazioni ed hanno come obiettivo la conoscenza della realtà linguistica e culturale del paese straniero. Possono inoltre, rientrare all'interno di determinati ambiti promossi dagli organismi nazionali (Ministero dell'Istruzione e del Merito, reti di scuole, etc.) ed internazionali. In genere coinvolgono gruppi di studenti individuati tramite apposito progetto (una classe o

più classi, oppure gruppi di studenti selezionati tra classi o gruppi con determinate caratteristiche).

2. Visite guidate/uscite didattiche

Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, o anche in parti di essa (es. in una mattinata) presso mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, visite ad aziende ecc. Per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle visite guidate, si richiama l'attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno.
Per le visite guidate che interessano l'intera giornata è richiesta specifica autorizzazione da parte dei genitori, sulla quale saranno riportati gli orari della visita e il luogo di inizio e fine della visita, che potrà essere anche differente dall'Istituto scolastico o trovarsi in località differente rispetto al comune di Vignola.
Le uscite didattiche che si svolgono a piedi, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, in orario curricolare vengono genericamente autorizzate dai genitori all'inizio della classe prima tramite apposito modulo che vale per l'intero percorso scolastico.
Per le uscite didattiche che prevedono l'utilizzo di mezzi di trasporto è richiesta specifica autorizzazione da parte dei genitori.

Art. 57 – Programmazione didattica e organizzativa

Il consiglio di istituto determina i criteri generali per la programmazione e l'attuazione dei viaggi di istruzione inseriti nel presente Regolamento.
Il referente viaggi di istruzione predispone, successivamente alla data prevista per i Consigli di Classe di ottobre, dopo aver recepito anche eventuali suggerimenti dai coordinatori disciplinari**,** il **Piano dei viaggi di istruzione** consistente in un pacchetto di proposte studiate per ciascuna delle cinque classi di corso, a partire dalle finalità indicate e in considerazione delle programmazioni didattiche specifiche per ciascun anno del curricolo. Il Piano è sottoposto all'approvazione del collegio dei docenti nel mese di ottobre.
Le schede relative ai viaggi di istruzione devono essere presentate dal Coordinatore di classe **entro e non oltre il 30 novembre**.
L'adesione alle proposte dei viaggi d'istruzione deve essere formalizzata dai consigli di classe mediante l'apposito modulo con indicazione in particolare di meta, docenti accompagnatori, docenti/e supplenti/e, periodo di effettuazione, che rimane agli atti del verbale del Consiglio di Classe.
Al dirigente scolastico spetta l'esecuzione della delibera con avvio di ogni attività gestionale e negoziale connessa alla piena realizzazione avvalendosi della collaborazione del direttore SGA.
L'Ufficio di Segreteria si occuperà della richiesta di preventivi presso le ditte di autotrasporto e le agenzie di viaggio, una volta acquisita la scheda debitamente compilata. Tutti i contatti utili ai fini dell'organizzazione dell'uscita e la previsione della quota pro capite degli studenti, comprensiva di spese di viaggio, ingressi, guide, gratuità, pasti, ecc. sono compito del docente referente organizzatore.

Art. 58 – Partecipazione degli studenti

L'Istituto favorisce e garantisce la partecipazione dei singoli studenti alle iniziative proposte, cercando anche di accertare le motivazioni per cui uno studente non aderisce all'attività. In particolare sia le uscite didattiche sia i viaggi di istruzione possono realizzarsi solo **con l'adesione di almeno i tre quinti (arrotondati all'intero più prossimo)** degli aventi diritto di ciascuna classe, non conteggiando nel totale degli studenti coloro i quali hanno ricevuto la sanzione accessoria dell'esclusione da uscite didattiche e viaggi di istruzione.
Gli studenti che non partecipano ai viaggi d'istruzione sono tenuti a frequentare regolarmente l'attività didattica nel periodo coincidente con tali uscite. Per loro i docenti potranno organizzare attività di studio individualizzate, anche in aggregazione con diversi gruppi-classe.
Il giorno successivo al rientro dal viaggio o uscita didattica di un giorno le lezioni nelle classi che vi hanno partecipato dovranno svolgersi secondo il normale orario; in tale giornata i docenti non potranno fissare verifiche, né orali, né scritte, per gli studenti che abbiano partecipato al viaggio di istruzione.
È bene che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella stessa fascia di età. Possono comunque effettuare visite guidate o viaggi di istruzione anche classi diverse insieme (ad esempio prime e seconde o terze e quarte).
Tutti gli studenti potranno partecipare ai viaggi solo se è stata acquisita la relativa autorizzazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, sulla quale saranno riportati gli orari di inizio e fine del viaggio e il luogo di inizio e fine del viaggio, che potrà essere anche differente dall'Istituto scolastico o trovarsi in località differente rispetto al comune di Vignola .

Gli studenti maggiorenni dichiareranno autonomamente la volontà di partecipare al viaggio congiuntamente alla firma del genitore per presa visione. I genitori devono essere messi al corrente del programma dettagliato del viaggio, delle località da visitare, degli alberghi con relativi recapiti ed ogni altra notizia che permetta l'immediato contatto.
Tutti gli studenti partecipanti devono essere muniti di valido documento di riconoscimento. Per i viaggi all'estero occorre un documento valido per l'espatrio, oltre alla tessera sanitaria.
Nessuno studente può partecipare alle visite guidate, uscite didattiche o ai viaggi di istruzione se non è assicurato.
Gli studenti sono tenuti a presentare la propria adesione all'iniziativa entro la data che sarà definita dal dirigente scolastico, con il relativo versamento della quota.

Art. 59 – Norme di comportamento
Tutti gli studenti, durante i viaggi, dovranno avere il massimo rispetto per le persone, le cose e gli ambienti con cui verranno in contatto, rispettando le usanze e le norme vigenti del luogo. In particolare sono vietati i seguenti comportamenti: far uso di sostanze proibite o di alcolici; fare schiamazzi o uscire ed entrare nelle camere altrui fuori dall'orario consentito; recare disturbo in qualsiasi modo agli altri ospiti dell'albergo; assumere atteggiamenti o compiere atti pericolosi per sé e per gli altri; appartarsi o sottrarsi al controllo degli accompagnatori in camera o fuori; staccarsi dal gruppo o uscire dall'albergo da soli o senza permesso; mancare ripetutamente di puntualità; mancare di partecipare al programma culturale della visita di istruzione.
Comportamenti non adeguati saranno sanzionati con riferimento al Regolamento disciplinare di Istituto.
Tutti gli studenti, anche i maggiorenni, sono tenuti ad adeguarsi e a rispettare le disposizioni fornite dai docenti accompagnatori.
Le famiglie dovranno farsi carico delle responsabilità accertate e rispondere dei danni cagionati dai propri figli durante tutto il periodo delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione.

Art. 60 – Accompagnatori
I docenti accompagnatori sono indicati dal consiglio di classe nel modulo proposta viaggio. Essi hanno uguali doveri di vigilanza e identiche competenze organizzative e disciplinari rispetto a tutti gli studenti partecipanti alla visita di istruzione.
In particolare, i docenti accompagnatori **referenti**, d'intesa con i consigli di classe , hanno l'impegno e la responsabilità dell'iniziativa riguardo:

- il programma del viaggio/uscita/visita;
- gli aspetti organizzativi compresa la verifica del versamento della caparra e del saldo;
- la trasmissione delle informazioni e delle eventuali modifiche ai colleghi e alle famiglie degli studenti partecipanti.

Gli accompagnatori devono essere individuati tra i docenti delle classi interessate al viaggio o progetto da effettuare, nonché delle discipline più vicine alle finalità del viaggio. Tra gli accompagnatori, deve essere presente almeno un docente del consiglio di classe per ogni classe partecipante al viaggio.
Il numero degli accompagnatori deve essere funzionale alle esigenze di sorveglianza degli studenti, di norma in numero di 1 per ogni 15 studenti calcolati sulla totalità dei partecipanti al viaggio.
Per quanto riguarda le classi singole, gli accompagnatori devono essere almeno due.
Se al viaggio partecipano studenti con disabilità, i docenti accompagnatori devono essere integrati da almeno un docente di sostegno per ogni due studenti con disabilità, valutando la tipologia di disagio e l'effettiva necessità di assicurare una vigilanza e un'assistenza adeguate. Se non è in servizio il docente di sostegno, può essere sostituito da un altro docente.
I docenti accompagnatori sono tenuti ad esercitare la vigilanza sugli studenti durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione, fino all'arrivo presso il luogo indicato nell'autorizzazione firmata dalle famiglie. In caso di inconvenienti eccezionali che impediscano ai genitori di prelevare all'orario concordato i propri figli minorenni, i docenti accompagnatori assicurano in ogni modo la vigilanza o adottano le misure del caso.
I genitori non possono partecipare ai viaggi. In casi eccezionali, se ciò sarà richiesto dal consiglio di classe interessato, i genitori potranno partecipare per assicurare servizi di assistenza senza oneri a carico della Scuola e purché dimostrino di aver provveduto a proprie spese alla stessa copertura assicurativa cui sono soggetti gli studenti.
L'Istituto, di norma, assicura l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da garantire la partecipazione di più docenti ai viaggi d'istruzione nel medesimo anno scolastico.

Nel caso di viaggi d'istruzione all'estero, almeno un accompagnatore deve conoscere una lingua straniera utile alla comunicazione.
Per i viaggi connessi alle attività sportive dovranno essere scelti in via prioritaria come accompagnatori i docenti di Scienze motorie e sportive, eventualmente integrati da docenti di altre discipline.
I docenti accompagnatori si faranno carico di coinvolgere gli studenti nel preparare le visite e, quando possibile, nell'illustrare, giunti a destinazione, i vari aspetti storico-artistico-naturalistici delle mete previste.
Al rientro in sede ciascun docente accompagnatore referente presenterà al dirigente scolastico e al relativo consiglio di classe una relazione sullo svolgimento del viaggio sulla base della modulistica predisposta dall'Istituto.
Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l'obbligo di un'attenta ed assidua vigilanza degli studenti , con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

Art. 61 – Durata dei viaggi, destinazioni e date
I viaggi di istruzione presentano al massimo la seguente durata:

- per le classi prime giorni 1 (Italia);
- per le classi seconde giorni 1 (Italia);
- per le classi terze giorni 3 (Italia);
- per le classi quarte giorni 6 (Italia - Estero);
- per le classi quinte giorni 6 (Italia - Estero).

Soggiorni, scambi linguistici o progetti di più giorni sono destinati alle classi del triennio.
Nell'ultimo mese di lezione sono ammesse uscite solo per la realizzazione di iniziative di carattere sportivo e di viaggi collegati all'educazione ambientale, o per la partecipazione ad eventi che si svolgono in quel periodo, rientranti nel PTOF.
La realizzazione del viaggio o visita di istruzione deve avvenire in periodi non coincidenti con particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, prove Invalsi ecc.).
I mezzi di trasporto utilizzati per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, a seconda delle diverse mete, saranno quelli indicati dal referente viaggi e visite di istruzione, che prevede di volta in volta l'utilizzo di: bus/treno/aereo/nave. Nel caso in cui il mezzo di trasporto scelto sia l'aereo, sono consentiti anche voli *low-cost*. Nel caso in cui il mezzo di trasporto scelto sia il pullman, di norma, vanno evitati orari notturni sia per la partenza (non prima delle ore 5:00), sia per l'arrivo (non oltre le 23.30).
Gli studenti sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni del giorno successivo.
L'assistente amministrativo incaricato dell'organizzazione dei viaggi di istruzione provvederà a comunicare in anticipo alla polizia stradale data e ora di partenza dei viaggi in autobus, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli di legge.
Per gli spostamenti all'interno di un viaggio di più giorni è consentito l'utilizzo dei soli mezzi di trasporto pubblico, nonché di quelli noleggiati dall'Istituto.
Per le attività didattiche che si svolgono in locali o aree esterne alla sede di appartenenza, ("aule didattiche decentrate"), sarà sufficiente l'autorizzazione dei genitori richiesta *una tantum* all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 62 – Versamento quota di partecipazione
È previsto il versamento di una congrua caparra (soprattutto per viaggi di più giorni), da definirsi in relazione alla spesa finale, presunta o definita, che non verrà restituita in caso di mancata partecipazione, e il versamento del saldo. Il saldo sarà restituito solo se l'assenza sarà documentata, decurtato dell'eventuale penale che tratterrà l'agenzia di viaggio o di trasporto.

Art. 63 – Assicurazione
Tutti i partecipanti a viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.
Il Direttore S.G.A. verifica che all'inizio dell'anno scolastico, al momento della stipula della polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile, sia stata prevista anche la copertura integrativa per i viaggi d'istruzione.

Art. 64– Responsabilità della famiglia

La famiglia è obbligata ad informare i docenti accompagnatori in caso di allergie/asma/intolleranze o problemi di salute importanti e a controllare che il/la figlio/a porti con sé i farmaci appositi.

La famiglia è responsabile di aggravamenti di salute, crisi, ricoveri ecc., in caso non abbia informato i docenti su problemi di salute prima della partenza oppure non abbia messo nella valigia del figlio i farmaci appositi. La famiglia deve dare al figlio i farmaci che assume di solito per disturbi lievi.

La famiglia è responsabile per il possesso di bevande alcoliche, anche a bassa gradazione, portate in valigia da casa.

In caso di infrazioni ritenute gravi e comunque tali da ostacolare il normale svolgimento dell'attività prevista (a giudizio del docente coordinatore del viaggio), ai genitori sarà richiesto di recarsi sul posto per prelevare il figlio e riportarlo a casa.

CAPITOLO 9 - ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA

Art. 65 – Svolgimento a distanza delle sedute deliberative degli organi collegiali

Gli organi collegiali dell'Istituto possono svolgere, in tutto o in parte, le sedute aventi carattere deliberativo in modalità telematica, nei casi consentiti dalla normativa vigente e dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, purché siano garantiti la validità delle deliberazioni, la regolarità delle operazioni di voto e il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Le piattaforme e gli strumenti digitali utilizzati devono assicurare:

- l'identificazione certa dei partecipanti mediante credenziali personali non condivise o altri sistemi di autenticazione idonei;
- la verifica del diritto di partecipazione e di voto;
- la gestione dei diversi ruoli (Presidente, Segretario verbalizzante, componenti);
- la sicurezza delle comunicazioni e la protezione da accessi non autorizzati;
- la tracciabilità delle operazioni effettuate e la disponibilità di evidenze utili alla verbalizzazione.

Il Presidente verifica l'identità dei partecipanti, accerta la presenza del numero legale, dirige i lavori e sovrintende al corretto svolgimento delle operazioni di voto. Il Segretario verbalizzante redige il verbale della seduta riportando le modalità di partecipazione, gli esiti delle votazioni e ogni altra circostanza rilevante.

Le votazioni palesi possono essere effettuate mediante gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma utilizzata o con altre modalità idonee, purché sia possibile ricondurre con certezza ogni voto al relativo componente e conservarne l'esito ai fini della verbalizzazione.

Le votazioni a scrutinio segreto possono essere svolte esclusivamente mediante sistemi che garantiscano, anche sulla base della documentazione tecnica resa disponibile dal fornitore:

- la completa separazione tra l'identità del votante e il voto espresso;
- l'effettivo anonimato del voto, non reversibile;
- l'impossibilità per amministratori di sistema, fornitori o altri soggetti di ricondurre il voto al singolo partecipante;
- la gestione dei metadati in modo da impedire qualsiasi forma di re-identificazione;
- la verificabilità dell'esito complessivo della votazione senza compromettere la segretezza dei singoli voti.

L'Istituto non dispone attualmente di tali garanzie, quindi le sedute degli organi collegiali aventi carattere deliberativo con votazioni a scrutinio segreto non possono essere svolte con modalità telematica.

In caso di malfunzionamenti tecnici che impediscano l'identificazione dei partecipanti, la corretta partecipazione ai lavori o il regolare svolgimento delle votazioni, il Presidente sospende temporaneamente la seduta. Qualora il problema non sia risolto in tempi ragionevoli, dispone il rinvio della seduta o la ripetizione della votazione interessata.

I verbali, gli esiti delle votazioni e le ulteriori evidenze informatiche necessarie a dimostrare il corretto svolgimento delle operazioni sono conservati secondo la normativa vigente in materia di gestione documentale, conservazione dei documenti informatici e protezione dei dati personali.

L'Istituto utilizza esclusivamente strumenti e piattaforme preventivamente verificati sotto il profilo tecnico, organizzativo e della protezione dei dati personali, acquisendo, ove previsto, la documentazione attestante la conformità ai requisiti richiesti dalla normativa vigente e assicurando il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle Linee guida AgID applicabili.

Possono pertanto riunirsi a distanza i consigli di classe, in seduta ordinaria o straordinaria, il collegio dei docenti, la giunta esecutiva, il consiglio di istituto e l'organo di garanzia. Il Presidente indica, nell'atto di convocazione dell'organo, se la seduta avviene in presenza o a distanza.

Art. 66 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore da lunedì 16 novembre 2026.

(approvato con delibera n. 116 del consiglio di istituto del 12.11.2026)